



**UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI**  
Aderente a Union Network International – UNI

**UILCA Cariparma  
Roma e Lazio**

---

Roma, 24 Febbraio 2011

***AGLI ISCRITTI UILCA***

## **17 Marzo Festività Nazionale per l'Unità d'Italia**

Per ricordare il 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, il decreto legge n.5 del 22 Febbraio 2011 ha stabilito che la giornata del 17 Marzo verrà considerata, limitatamente all'anno 2011, giornata festiva.

Lo stesso decreto stabilisce che, sempre limitatamente all'anno 2011 e allo scopo di non gravare la Finanza Pubblica e le imprese private di oneri aggiuntivi legati alla festività straordinaria del 17 Marzo, la giornata del 4 Novembre (festività soppressa) non darà luogo a monetizzazione o fruizione di giornata di recupero come invece previsto dall'art. 50 del vigente CCNL che regola le festività sopresse.

Ad integrazione di quanto comunicato in precedenza, precisiamo che per l'anno 2011 le giornate di festività sopresse saranno solo due (per il comune di Roma sola una).

**Uilca Cariparma  
Roma e Lazio**

## Approfondimenti legislativi

### DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5

#### Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

### CCNL – Art. 50: *Permessi ex-festività*

1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondenti a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli art. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
  - che dette ex-festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;
  - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata lavorativa), entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).